SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 816)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1959 (V. Stampato n. 1552)

presentato dal Ministro dei Trasporti (ANGELINI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro (TAMBRONI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 novembre 1959

Interpretazione autentica dell'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, si interpreta nel senso che, nella prima attuazione della legge stessa, il Ministro dei trasporti, nel determinare le opportune ripartizioni in relazione alle qualifiche ivi previste, può, ai soli fini degli in-

quadramenti e delle sistemazioni stabiliti dalle norme transitorie della legge medesima, effettuare spostamenti di posti anche da una pianta organica all'altra, fermi rimanendo il limite complessivo dei posti ed il limite della spesa stabilita dalle norme in vigore.

Agli effetti dell'applicazione della succitata legge il personale che, in dipendenza dei provvedimenti legislativi promulgati entro il 1° maggio 1958, risulta in soprannumero rispetto alle piante organiche viene riassorbito in misura di un sesto dei posti annualmente vacanti.